

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4438

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLEONI, BIAGGI NULLO, VICENTINI, RAMPA, DI VAGNO,
BELOTTI, HELFER, ZANIBELLI, BALDANI GUERRA, DE PA-
SCALIS, SAVOLDI, USVARDI, FRANCESCHINI, MUSSA IVALDI
VERCELLI, LONGONI, FADA**

Presentata il 12 ottobre 1967

Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle Ferrovie secondarie gestite in regime di concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge al vostro esame si propone di venire incontro alle esigenze di sistemazione del personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della cessazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per raggiunti limiti di età o collocato in quiescenza anticipata, purché abbia un minimo di servizio presso le ferrovie in concessione che sono state soppresse.

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1967 della legge 27 luglio 1967, n. 685, riguardante l'approvazione del « Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 » al capitolo 11° - Trasporti - si propone una radicale riorganizzazione dell'Azienda ferroviaria e si prevede che « si dovranno gradualmente abbandonare i rami secchi e cioè le linee antieconomiche a scarso traffico ».

Il Ministro dei trasporti con propri decreti, ha già smobilitato alcune ferrovie in concessione rendendo disponibile il personale che non è stato possibile collocare in pen-

sione o prepensionare. La necessità di non disperdere il patrimonio tecnico costituito da questo personale, che per l'età sarebbe escluso dai concorsi delle ferrovie dello Stato, giustifica la presente proposta di legge.

L'articolo 1 prevede un minimo di anzianità per l'ammissione ai concorsi in atto da parte del personale esonerato dalle ferrovie in concessione.

L'articolo 2 stabilisce la possibilità di inoltrare domanda ai concorsi in atto purché non siano state compilate le graduatorie.

L'articolo 3 riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato e il trasferimento delle riserve matematiche degli iscritti al Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto esistente presso l'INPS.

I presentatori di fronte ai problemi di grave disagio in cui vengono a trovarsi i dipendenti delle ferrovie in concessione, che sono, o saranno soppresse, confidano in una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purché abbia almeno cinque anni di servizio effettivo è ammesso ai concorsi delle ferrovie dello Stato senza limitazioni di età.

ART. 2.

Gli agenti di cui al precedente articolo 1 possono partecipare anche ai concorsi per posti in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato già pubblicati, purché non siano state compilate le relative graduatorie alla data di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi stessi.

ART. 3.

Gli agenti provenienti dalle società concessionarie sono iscritti alla data d'inquadramento nei ruoli del personale, al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società concessionarie con l'iscrizione al Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti, gestito dall'INPS, è utile ai fini della cessazione dal servizio, sia di ufficio, sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nonché ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto.

Lo speciale fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, trasferirà al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.